

# Convenzione

## per il coordinamento della realizzazione delle opere pubbliche e la promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo

(26 novembre 2007)

Fra

- il **Comune di Canobbio**, rappresentato dal proprio Municipio
- il **Comune di Lugano**, rappresentato dal proprio Municipio
- il **Comune di Porza**, rappresentato dal proprio Municipio  
(in seguito detti anche *Comuni*)

### Premesso che

- > in conformità alle indicazioni del Piano direttore cantonale (PD; vedi in particolare schede di coordinamento n. 10.4.2.3, 12.23.2.3, 12.23.3.5a/12.23.3.5b, 12.23.5), i Comuni di Canobbio, Lugano e Porza hanno provveduto ad allestire le varianti dei rispettivi Piani regolatori comunali, disciplinando il comprensorio definito nel *Masterplan NQC* (nel complesso: *Piano regolatore intercomunale Nuovo Quartiere Cornaredo - PR-NQC*),
- > tale procedura è stata condotta secondo la procedura e le modalità operative stabilite nella *Convenzione per la realizzazione di un Piano regolatore intercomunale nel comparto di Cornaredo*, adottata nel 2006 dai rispettivi Consigli comunali, e sulla base dei crediti da questi stanziati nel 2006, con la collaborazione dei competenti Servizi cantonali,
- > contestualmente alla ratifica della presente convenzione i Legislativi comunali adottano formalmente le rispettive varianti di PR costituenti nel loro complesso il PR-NQC,
- > i Comuni intendono altresì costituire, prima dell'entrata in vigore del PR - NQC, una struttura comune, avente per scopo la promozione, lo sviluppo e il sostegno, in proprio o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, di progetti e attività di interesse pubblico, intesi a promuovere il comparto di Cornaredo, ed in particolare la messa in atto degli obiettivi del PR-NQC, segnatamente la realizzazione e gestione delle opere e delle infrastrutture di interesse pubblico o generale in esso previsti,
- > con la presente convenzione i Comuni si impegnano a disciplinare le modalità operative e finanziarie per la realizzazione coordinata delle opere di urbanizzazione e d'interesse pubblico previste dal PR-NQC e la promozione del comparto, segnatamente tramite la citata società,
- > la validità della presente convenzione è subordinata all'approvazione e entrata in vigore del PR-NQC così come adottato, riservate eventuali modifiche che non abbiano incidenza rilevante sulle componenti determinanti per l'oggetto della medesima,

- > i Comuni si riservano di istituire per l'adempimento dei suesposti compiti di interesse pubblico e mediante conferimento di un apposito mandato di prestazione, un'organizzazione giuridicamente autonoma, i cui statuti saranno approvati dai Legislativi e che si sostituirà ai meccanismi previsti nella presente convenzione, ispirandosi ai principi in questa codificati,
- > le suesposte premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione,

si stipula e conviene quanto segue:

1. Coordinamento nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e di interesse pubblico del comparto del PR-NQC

- 1.1 I Comuni provvederanno in modo coordinato alla realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione e di interesse pubblico (opere pubbliche) del comparto di Cornaredo, secondo le indicazioni (tipologia, ordine progressivo di realizzazione, costi indicativi, ecc.) contenute nel Programma di realizzazione del PR-NQC, il cui pertinente estratto viene annesso alla presente convenzione quale inserto A, della quale costituisce parte integrante.
- 1.2 Le competenze dei Comuni di cui al precedente art. 1.1 potranno pure essere estese ad altre opere pubbliche previste dal PR-NQC di competenza di altri enti, pubblici e/o privati (ad esempio la realizzazione del nodo intermodale), nella misura in cui la loro realizzazione e gestione verrà in tutto o in parte delegata ai Comuni, secondo le modalità che in tal caso dovranno essere stabilite in apposite convenzioni da sottoscrivere fra le parti interessate.
- 1.3 Tale coordinamento verrà assicurato tramite in particolare l'organo di conduzione e coordinamento già istituito dai Municipi per la realizzazione del PR-NQC ("Tavolo NQC").
- 1.4 I principi base regolanti l'organizzazione e la conduzione della realizzazione e gestione delle opere pubbliche sono definiti al seguente art. 3.

2. Finanziamento delle opere pubbliche

- 2.1 Per il finanziamento delle opere pubbliche del comparto e la relativa gestione i Comuni faranno capo in primo luogo agli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali e al prelievo dei contributi previsti dalla legge (segnatamente contributi di miglioria secondo la Legge sui contributi di miglioria [LCM], contributi di costruzione secondo la Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque [LALIA], ecc.).

- 2.2 I costi residui delle opere pubbliche, considerati nella loro globalità per l'intero comparto, saranno finanziati dai Comuni, facendo per quanto possibile capo a crediti quadro,
- in base alla seguente chiave di riparto, concordata a partire dai calcoli indicati nel documento annesso alla presente convenzione quale inserto A:  
Canobbio 22.5%  
Lugano 55.0%  
Porza 22.5%
  - nei limiti annuali indicativi stabiliti nel Programma di realizzazione del PR-NQC (inserto A), che i Comuni si impegnano a riprendere nei rispetti documenti di pianificazione e gestione finanziaria
  - e sulla base delle più precise modalità che saranno definite nelle apposite convenzioni relative alle singole opere da sottoscrivere fra i Comuni.

### 3. Delega al Comune di Lugano per la realizzazione e gestione delle opere pubbliche

- 3.1 La conduzione della progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche viene di principio affidata, sotto il coordinamento del Tavolo NQC, al Comune di Lugano.
- 3.2 Le più precise modalità di affidamento, in attesa della costituzione di un'organizzazione giuridicamente autonoma come indicato nelle premesse, verranno definite nelle apposite convenzioni che regolano i singoli progetti, da sottoscrivere fra i Comuni.
- 3.3 Nella misura in cui per le opere pubbliche da affidare è previsto il prelievo di contributi di miglioria, di costruzione, ecc., al Comune di Lugano sarà pure delegato il diritto di imposizione, secondo l'art. 2 LCM.

### 4. Verifica e ripartizione del gettito fiscale del comparto

- 4.1 A partire dall'entrata in vigore del PR-NQC i Comuni provvederanno regolarmente a determinare il gettito fiscale generato nel comparto di Cornaredo nel suo complesso e nei rispettivi territori giurisdizionali, secondo un sistema di calcolo che verrà preventivamente stabilito tramite il Tavolo NQC.
- 4.2 A far tempo dalla conclusione delle opere pubbliche, e in ogni caso a partire dall'anno 2020, il gettito fiscale annuale complessivo del comparto verrà ripartito fra i Comuni in base alla chiave di riparto di cui al precedente p.to 2.2 aggiornata, sotto il coordinamento del Tavolo NQC, secondo il sistema descritto nell'inserto A, e ciò per lo meno fino ad avvenuto conguaglio dei costi complessivi d'investimento e di gestione sostenuti dai singoli Comuni. Ad intervenuto conguaglio, i Comuni si impegnano a discutere se mantenere anche in seguito, e in tal caso per quale periodo, questo o un altro sistema di riparto del gettito fiscale.

#### Inserti:

A: Programma di realizzazione del PR-NQC del 14 dicembre 2007

PER IL MUNICIPIO DI CANOBBIO

Canobbio, .....

Il Sindaco:

R. Lurati

Il Segretario:

F. Lurati

Approvata dal Consiglio comunale di Canobbio il .....

PER IL MUNICIPIO DI LUGANO

Lugano, .....

Il Sindaco:

G. Giudici

Il Segretario:

M. Delorenzi

Approvata dal Consiglio comunale di Lugano il .....

PER IL MUNICIPIO DI PORZA

Porza, .....

Il Sindaco:

R. Bizzozero

Il Segretario:

W. De Vecchi

Approvata dal Consiglio comunale di Porza il .....